

13 Settembre 2022

## IL REGIME GOLDEN POWER IN ITALIA

### IL NUOVO REGOLAMENTO DI PROCEDURA

Lo scorso 9 settembre (con pubblicazione in G.U. n. 211/2022) il Governo ha adottato il **nuovo regolamento di procedura per l'esercizio dei poteri speciali** (c.d. regime Golden Power), la cui adozione è stata preannunciata ad inizio agosto.

Il decreto n. 133/2022, che riporta il regolamento di procedura, disciplina puntualmente l'attività di coordinamento degli Uffici competenti in seno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per lo svolgimento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, come noto attribuiti al Governo dal c.d. Decreto Golden Power (D.lgs. n. 21/2012 e ss.mm.).

Il decreto introduce misure e strumenti volti a semplificare il procedimento amministrativo e, in particolare, la fase istruttoria, tra cui l'attesa procedura di *pre-filing*, ossia (come si dirà più avanti) lo strumento di pre-notifica che consente di anticipare agli Uffici della Presidenza i casi rispetto a cui risulti incerta l'applicabilità del regime Golden Power, al fine di addivenire ad un vaglio preventivo, più celere e – ove possibile – evitare di incorrere nella più lunga e complessa istruttoria ordinaria.

Il decreto n. 133/2022 fa seguito alle novità da ultimo introdotte nel regime Golden Power (di cui alla nostra [Newsletter PeA del 24 marzo 2022](#)), le quali prevedevano, tra l'altro, proprio l'adozione di misure di semplificazione volte a rafforzare l'attività di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La riforma di marzo diventa quindi operativa con l'introduzione di importanti novità di natura procedimentale, che si auspica possano portare ad una gestione più efficiente del procedimento in un contesto di significativo incremento delle notifiche e di generale complicazione del quadro normativo.

Il decreto entrerà in vigore il prossimo 24 settembre.

### IL REGOLAMENTO DI PROCEDURA: UN PRIMO SGUARDO

Le misure e regole introdotte dal decreto n. 133/2022 interessano molteplici aspetti del procedimento per l'esercizio dei poteri speciali, sia chiarendo o precisando elementi già esistenti della procedura, sia introducendo strumenti ed elementi di novità nel sistema.

L'introduzione delle misure e degli strumenti regolati dal decreto confermano che il sistema Golden Power nazionale si stia avviando ad andare definitivamente a regime, acquisendo la struttura a tal fine necessaria, come dimostrano le misure salienti da ultimo introdotte e su cui si fornisce di seguito una panoramica.

In primo luogo, il decreto istituisce formalmente il già esistente – a livello pratico – **Gruppo di coordinamento**, definendo composizione e struttura. Il Gruppo di coordinamento sarà presieduto dal Segretario Generale o dal Vice Segretario Generale della Presidenza del Consiglio e composto dai responsabili degli Uffici dei Ministeri individuati, caso per caso, quali responsabili del procedimento, nonché dai responsabili designati dell’Agenzia nazionale per la *cybersecurity* (ove competente) e da altri membri chiaramente individuati nel regolamento.

Il **Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo**, già istituito presso la Presidenza del Consiglio, è confermato quale organo che opera in raccordo con il Gruppo di coordinamento e, soprattutto, quale centro di coordinamento del complessivo svolgimento delle attività interministeriali, delle attività istruttorie, nonché della raccolta, archiviazione e diffusione delle informazioni per l’esercizio dei poteri speciali. Il Dipartimento prepara inoltre la relazione annuale sulla Golden Power, curandone la trasmissione al Parlamento, e funge da punto di contatto con la Commissione europea per le questioni relative al controllo degli investimenti diretti esteri ai sensi del Regolamento (UE) 2019/452. Quest’ultima funzione, già esercitata, è destinata a divenire compito sempre più rilevante tra quelli svolti dal Dipartimento, considerato il numero crescente di notifiche sottoposte dai governi nazionali al vaglio della Commissione europea e di procedimenti UE che sfociano nella c.d. “Fase 2” dell’istruttoria.

In punto di procedura, il decreto chiarisce (e scandisce espressamente) le **fasi delle attività preparatorie all’esercizio** (o al non esercizio, su cui si dirà anche più avanti) dei poteri speciali. La chiara individuazione delle fasi del procedimento riveste primaria importanza: fino ad oggi, infatti, i soggetti interessati hanno non di rado incontrato difficoltà nel decifrare i passaggi e i soggetti precisamente coinvolti nell’analisi delle operazioni notificate.

I chiarimenti in merito interessano diversi aspetti: dalle istruzioni per il deposito della notifica (principalmente per quanto riguarda gli obblighi della parte notificante), alla richiesta di informazioni supplementari, fino ai passaggi che portano all’adozione della delibera di non esercizio dei poteri speciali secondo una procedura semplificata.

L’articolo 6 prevede, in particolare, specifiche **misure di semplificazione** del procedimento riservate alle ipotesi di **non-esercizio dei poteri speciali**. Di seguito i passaggi più rilevanti:

- **Delibera di non esercizio.** Il Ministero competente per l’istruttoria e per la proposta di esercizio dei poteri speciali, sulla base delle risultanze della riunione del Gruppo di coordinamento, tempestivamente e comunque almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per la conclusione del procedimento, invia al Presidente, alle Amministrazioni componenti il Gruppo di coordinamento e al Dipartimento una comunicazione contenente le motivazioni della delibera di non esercizio dei poteri speciali.

- **La valutazione della Presidenza del Consiglio.** Entro 5 giorni dalla notifica o dalla comunicazione con cui si informa che la società è parte del procedimento, le parti possono chiedere che, in caso di proposta di non esercizio dei poteri speciali, la questione sia rimessa alla valutazione del Consiglio dei Ministri.
- **Preparazione della bozza di delibera.** Nel corso della riunione del Gruppo di coordinamento, alcune amministrazioni possono chiedere che la proposta sia sottoposta alla deliberazione del Consiglio dei Ministri. In ogni caso, entro 3 giorni dalla riunione del Gruppo, con nota motivata inviata al Presidente, alle Amministrazioni componenti il Gruppo e al Dipartimento, le Amministrazioni componenti il Gruppo possono avanzare tale richiesta. In questa ipotesi, il Dipartimento predispone lo schema di provvedimento da sottoporre alla deliberazione del Consiglio dei Ministri.
- **Assenza di richieste di valutazione.** In assenza di tempestive richieste di valutazione da parte del Consiglio dei Ministri, il Gruppo di coordinamento delibera sulla proposta di non esercizio dei poteri speciali e il Dipartimento invia la delibera del Gruppo, firmata dal Presidente o da un suo delegato, alle parti del procedimento. In questi casi, la delibera di non esercizio può contenere raccomandazioni per l'impresa.

Ultima – non per importanza – novità da segnalare, l'introduzione della **procedura di pre-filing**.

La procedura di *pre-filing*, a lungo attesa dalle imprese e dai soggetti che le assistono nello scrutinio circa l'esistenza di obblighi di notifica, rappresenta uno strumento di estremo rilievo nel contesto procedurale, utile – anzi, necessario – a far luce sui casi in cui non sia chiaro se l'operazione (o l'atto adottato) rientri o meno nell'ambito di applicazione del regime Golden Power.

Tale criticità - dovuta principalmente alla stratificazione normativa degli ultimi anni – sembra destinata a sparire o, quantomeno, a vedere sensibilmente ridotti i propri effetti, proprio grazie all'introduzione dello strumento della pre-notifica, che ricordiamo essere già presente nell'ordinamento ed efficacemente applicata, ad esempio, nel simile contesto del controllo delle concentrazioni.

Nei suoi tratti salienti, la nuova procedura di *pre-filing* si articola come segue:

- l'impresa interessata può inviare al Dipartimento una informativa sui progetti di costituzione, acquisizione, delibera, atto o operazione, fornendo tutti i documenti e le informazioni richieste per la formale notifica (questo è, materialmente, il *pre-filing*);
- entro 30 giorni dal *pre-filing*, il Dipartimento, all'esito delle deliberazioni assunte dal Gruppo di coordinamento, comunica all'impresa notificante i seguenti possibili esiti:

1. L'operazione pre-notificata **non rientra nell'ambito di applicazione del regime Golden Power**: non è pertanto richiesto che si proceda alla notifica formale;
2. L'operazione pre-notificata **è suscettibile di rientrare nell'ambito di applicazione del regime Golden Power**, nel qual caso la società è tenuta a procedere con la notifica formale dell'operazione, che dà avvio all'istruttoria ordinaria;
3. L'operazione pre-notificata **rientra** nell'ambito del regime di Golden Power, ma **sono manifestamente insussistenti i presupposti per l'esercizio dei poteri speciali**.

Negli ultimi due casi, il Gruppo di coordinamento può comunque formulare raccomandazioni all'impresa.

Di rilievo è la (doppia) “clausola di salvaguardia”, che tiene viva la **possibilità di richiedere la notifica formale** anche nelle ipotesi 1) e 3) sopra indicate. In tali casi, infatti, una o più Amministrazioni facenti parte del Gruppo di coordinamento possono chiedere all'impresa di effettuare comunque una notifica formale. La stessa facoltà è concessa alle parti dell'operazione, le quali (entro 3 giorni dalla comunicazione dell'esito dell'esame del *pre-filing*), possono chiedere che sia effettuata la notifica formale (e quindi il caso sia sottoposto alla procedura istruttoria ordinaria).

In chiusura, merita menzione la previsione cautelativa – volta ad escludere espressamente la formazione del silenzio-assenso nella fase di pre-notifica – per cui, laddove il Gruppo di coordinamento non adotti alcuna decisione entro 30 giorni dalla notifica, l'impresa è **tenuta ad effettuare la notifica formale**.

Le ulteriori previsioni del decreto regolano altrettanti significativi aspetti della procedura, intervenendo su profili come la fase di cooperazione con la Commissione europea e gli altri Stati membri in merito al controllo sugli investimenti esteri diretti ai sensi del Regolamento (UE) 2019/452, la procedura per l'irrogazione di sanzioni amministrative in caso di violazione della normativa in materia di esercizio dei poteri speciali e la procedura semplificata per le operazioni infragruppo.

\*\*\*

**Per maggiori informazioni:**

Pavia e Ansaldo Studio Legale

Via Bocca di

Leone, 78, 00187

Roma, Italy

tel: (+39) 06.695161

fax: (+39) 06.6793236/7

[Filippo.fioretti@pavia-ansaldo.it](mailto:Filippo.fioretti@pavia-ansaldo.it)

[MariaRosaria.Raspanti@pavia-ansaldo.it](mailto:MariaRosaria.Raspanti@pavia-ansaldo.it)

[Nicolo.cagnato@pavia-ansaldo.it](mailto:Nicolo.cagnato@pavia-ansaldo.it)

**DISCLAIMER**

The contents of this publication are disclosed for information purposes only. It is not intended to provide legal advice or opinion on any specific fact or matter.

Pavia e Ansaldo accepts no liability in connection with the use of this publication.

© 2017 Pavia e Ansaldo Studio Legale. All rights reserved.